



**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Provincia di Vicenza)**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

---

**COPIA**

ANNO  
**N. 5 del Reg. Delibere**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF TARI 2024 -  
AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025**

Il giorno Trenta del mese di Aprile dell'anno **duemilaventiquattro** nella Residenza Municipale,

il Commissario Straordinario **dott.ssa Renata Carletti**

con i poteri della Giunta Comunale conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2024, alla presenza del Segretario Comunale **dott.ssa Sabrina Strazzabosco**, esamina e assume le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF TARI 2024 -  
AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Viste:**

1. la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate (IMU – TASI – TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
2. la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative allaTARI;

**Visti** in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della cit. Legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che:

- a) 650. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;*
- b) 651. *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- c) 654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- d) 654-bis. *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);*

**Visto** il Regolamento per l'Applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Salcedo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 29.07.2014;

**Considerato:**

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;

- **che** l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...].
- **che** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (**ARERA**), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- **che** la deliberazione Arera n. 443/2019:
  - a) ha dettato nuovi criteri per la redazione del Piano economico finanziario 2020 e successivi, a copertura dei costi d'esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
  - b) ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- **che** la deliberazione Arera n. 444/2019 contiene le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani;

**Visto** che il metodo tariffario dettato dalla deliberazione Arera 443/2019 prevedevano le seguenti novità:

- Si definisce il perimetro regolatorio, cioè i costi che devono essere coperti con il MTR;
- Si definisce un limite di crescita annuale legato al miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale;
- Si definiscono i corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni;
- Si inserisce un fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori;
- Si inseriscono dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità;
- Si definiscono parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili;
- Si modifica la distribuzione dei costi tra parte fissa e parte variabile;
- Si definiscono tempi certi e uniformi;

**Visto** l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:

- Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- L'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa

e approva;

**Viste**, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

**Dato atto che**, sempre la succitata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevista dall'art 6 come meglio sopra esposta, afferma che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Richiamate** le deliberazioni adottate in materia di rifiuti, dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA:

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 che prevede l'avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 che dispone l'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**Considerato** che, con la citata deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità:

- ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati contabili certi, validati, desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale, individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

- ha introdotto ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento 72/2021/R/RIF, mantenendo l'impostazione regolatoria asimmetrica già delineata e di valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario, prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale con i necessari aggiornamenti periodici, sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;

- ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario prevedendo che,

il Gestore predisponga il Piano per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente per la procedura di validazione da effettuarsi da un soggetto dotato di adeguati profili e rimettendo all'Autorità stessa il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

- ha previsto altresì l'aggiornamento biennale del PEF per gli anni 2024 e 2025, che avverrà sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con apposito successivo provvedimento;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2022 di *“Preso d’atto Piano Economico Finanziario – PEF Tari pluriennale 2022/2024 e approvazione tariffe 2022”* con la quale si è preso atto:

- che il Consiglio di Bacino Vicenza, con Deliberazione del Comitato n.12 del 13.05.2022, ha validato/approvato i Piani finanziari dei Comuni del Bacino ed i relativi allegati, compreso il PEF anno 2022 -MTR Arera del Comune di Salcedo;
- delle risultanze del Piano Economico Finanziario PEF MTR Arera 2022, periodo regolatorio 2022-2025 del Comune di Salcedo ricevuto dal Consiglio di Bacino Vicenza;
- delle risultanze riportate nella Relazione di Accompagnamento – Validazione Piano Economico Finanziario 2022 del Comune di Salcedo redatta dal Consiglio di Bacino “Vicenza” per la gestione dei rifiuti urbani.

**Viste** inoltre le delibere ARERA:

- n.389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 con la quale ARERA definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;
- n.487/2023/R/rif del 24 ottobre 2023 con la quale l'Autorità ha determinato la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della suddetta deliberazione di aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024 recante *“[...] ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025”*;

**Considerato** che il Piano Economico Finanziario viene trasmesso dal gestore del servizio rifiuti ai sensi del metodo tariffario rifiuti secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, così come modificato dalla deliberazione, 389/2023/R/rif, del 3 agosto 2023, recante *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”* e dalla deliberazione ARERA 7/2024/R/rif, del 23 gennaio 2024, recante *“Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti”*.

**Visto** l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico

finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

**Vista** quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

**Considerato** che la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario è richiamata dal comma 4 dell'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021/R/rif ed eseguita secondo quanto previsto dall'art.28 dell'allegato A della medesima delibera ARERA e dagli schemi previsti, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con determina n.1/2023/DTAC.

**Preso atto** che l'Ente territorialmente competente (ETC) è definito dall' ARERA, nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

**Dato atto** che il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente per la predisposizione e validazione del PEF del Comune di Salcedo e dei Comuni afferenti il Consiglio stesso, e che, quindi, provvederà ad inviare i relativi PEF validati dei Comuni afferenti il Consiglio stesso, accompagnato dalle dichiarazioni di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal Direttore dell'ente territorialmente competente, ad ARERA per la definitiva approvazione;

**Tenuto conto** che il Consiglio di Bacino Vicenza, tuttavia, seppur costituito, non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune provvederà successivamente alla determinazione in merito alle proprie tariffe rifiuti.

**Vista** la documentazione ricevuta dal Consiglio di Bacino Vicenza al nostro prot. 1292 del 04.04.2024 e di seguito riportata:

- la Deliberazione del Comitato n.08 del 02.04.2024 del Consiglio di Bacino Vicenza (*Allegato A*) con la quale viene Validato il PEF 2024 dei Comuni afferenti il Consiglio di Bacino, tra cui il Comune di Salcedo;
- il Piano Economico Finanziario 2024-2025 del Comune di Salcedo (*Allegato B*);
- la "Relazione di Validazione dei PEF grezzi del Gestore Alto Vicentino Ambiente S.r.l. e dei dati contabili trasmessi dai Comuni del relativo Bacino Gestionale" della ditta incaricata dal Consiglio di Bacino Vicenza (*Allegato C*);

**Preso atto** che:

- il Piano Economico Finanziario PEF MTR-2 Arera 2024 del Comune di Salcedo (allegato A),

- ha un importo complessivo di € 325.996,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
    - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
    - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Ritenuto** necessario quindi, per quanto fin qui espresso, di procedere alla presa d'atto formale del Piano Economico Finanziario 2024-2025 (*allegato B*) sopra illustrato e la "Relazione di Validazione dei PEF grezzi del Gestore Alto Vicentino Ambiente S.r.l. e dei dati contabili trasmessi dai Comuni del relativo Bacino Gestionale" afferente alla Validazione del Piano Economico Finanziario 2024-25 (*allegato C*) ed al fine della determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno 2024;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 29.01.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29.01.2024, con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il vigente statuto comunale;

**Assunti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Area Amministrativa e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

## **DELIBERA**

1. **Di prendere atto** che il Consiglio di Bacino Vicenza, con Deliberazione del Comitato n.8 del 02.04.2024 (*Allegato A*), ha validato/approvato i Piani finanziari dei Comuni del Bacino ed i relativi allegati, compreso il PEF anno 2024 –MTR 2 Arera del Comune di Fara Vicentino;
2. **Di prendere atto** delle risultanze del Piano Economico Finanziario PEF MTR-2 Arera 2024, aggiornamento biennale 2024-2025 del Comune di Salcedo (*allegato B*) ricevuto dal Consiglio di Bacino Vicenza;

3. **Di prendere atto** delle risultanze riportate nella "Relazione di Validazione dei PEF grezzi del Gestore Alto Vicentino Ambiente S.r.l. e dei dati contabili trasmessi dai Comuni del relativo Bacino Gestionale" della ditta incaricata dal Consiglio di Bacino Vicenza (*allegato C*);
4. **di dare atto** che a seguito del presente provvedimento il PEF sarà, inoltre, comunicato ad ARERA mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della deliberazione n. 57/2020 "Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economici e finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione";
5. **di dare atto** inoltre atto che le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI), relative all'anno 2024, sono determinate con altro provvedimento, sulla base del Piano Economico Finanziario;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.



OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF TARI 2024 -  
AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 08/04/2024

Il Responsabile del Settore  
Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
F.to

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 30 aprile 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Commissario Straordinario  
F.to Dott.ssa Renata Carletti

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Sabrina Strazzabosco

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 14/05/2024 al 29/05/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, li 14/05/2024

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Sabrina Strazzabosco

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 24/05/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 14/05/2024

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Sabrina Strazzabosco

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 14/05/2024

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Biancarosa Villanova